

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante n. 1 pozzo in Comune di Valdengo, assentita alla ditta: "Vivai Lanari Paolo s.s" con D.D. 10.08.2015 n. 1.113. PRATICA n. 368BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.113 del 10.08.2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: di identificare come Concessionario la società Vivai LANARI Paolo s.s. (omissis) con sede legale in VIA MOLINELLE 7/A - 13885 VALDENGO;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 28/01/2015 da LANARI Luca (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di BIELLA; di assentire ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Concessionario, la concessione per poter derivare litri/secondo massimi 1,8 ed un volume massimo annuo di metri cubi 8200, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,26 d'acqua pubblica, mediante pozzo da Falda Profonda in Comune di VALDENGO, ad uso Agricolo subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.571 di Rep. del 28 gennaio 2015

Art. - 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi o sorgenti le cui acque sono destinate al consumo umano, nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; Il Concessionario deve:

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia

alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Procedimento
Annamaria BALDASSI